



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 32 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per il Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore 20.30, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Angelani Silvano - Consigliere Comunale
4. Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5. Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale
6. Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7. Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale
8. Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9. Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11. Loss Katia - Consigliere Comunale
12. Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13. Tomas Anna - Consigliere Comunale
14. Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15. Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Loss Katia** e **Tomas Cristian**.

Oggetto: Approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 , per il Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- fra i Comuni di Fiera di Primiero, Mezzano, Imer, Siror, Tonadico e Transacqua è stato costituito nel 1989 il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero;

- sulla base di quanto disposto dall'art. 61 della L.R. 4/1/1993, n° 1 e dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L., il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero è stato trasformato in Convenzione ai sensi dell'art. all'art. 59 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;

- i Comuni di Fiera di Primiero, Mezzano, Imer, Siror, Tonadico e Transacqua hanno formalmente rappresentato la loro volontà a svolgere in modo coordinato il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero stipulando tra loro una apposita convenzione, N° 297 Rep./Atti di data 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;

- la convenzione per il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero è stata rinnovata in data 30 dicembre 2011, con atto n. 335 Rep./atti privati;

- con Legge Regionale 24 luglio 2015 n. 16 è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2016 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua;

- l'art. 3 della succiata L.R. 16/2015, prevede che il Comune di Primiero San Martino di Castrozza subentri nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua;

- di data 31 maggio 2016 8 Rep./Atti Privati è stata sottoscritta auna nuova convenzione per il Servizio di gestione Impianti Turistico-Sportivi di Primiero tra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ed i Comuni di Mezzano e Imer, ai sensi dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.; giusta delibera del Consiglio comunale nr. nr. 19 dd. 26/04/2016;

verificato che la convenzione attualmente in vigore, scadrà in data 31/12/2019 e che, pertanto, per assicurare la continuità del servizio, si rende necessario provvedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione;

visto, allo scopo, lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, capofila del servizio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante

e sostanziale, composto da nr. 11 articoli;

verificato che il nuovo schema di convenzione ripropone, nella sostanza, gli stessi oneri ed obblighi già previsti nella precedente convenzione datata maggio 2016, includendo, tra le strutture da gestione in modo unitario, l'edificio denominato ex Macello Pubblico di Primiero, individuato nella p.ed. 827 in C.C. di Transacqua, sul quale è iscritto il diritto di superficie per 1/5 ciascuno degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e del Comune di Sagron Mis;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione proposto dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza nel testo allegato al presente provvedimento;

visti:

- il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 ed in particolare l'art. 35 del medesimo;
- il T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/5/1999, n° 4/L e modificato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 4/L;
- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n° 8/L e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità;

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

con voti favorevoli nr. 10, astenuti nr. 0 e contrari nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e per i motivi di cui in premessa, la nuova convenzione disciplinante il "Servizio di gestione Impianti Turistico-Sportivi" tra i Comuni di Mezzano, Imer e Primiero San Martino di Castrozza, nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da nr. 11 articoli.
- 2) Di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1) stabilisce fini, durata, le forme di consultazione degli enti convenzionati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- 3) Di dare atto che le funzioni di capofila vengono svolte dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, al quale saranno riconosciute le relative spese, ripartite in base alla convenzione.
- 4) Di dare atto che la spesa discendente dalla convenzione verrà imputata ai capitoli 6010419 – cod. 1040102003 – e 6012582 – cod. 2030102003 del bilancio di previsione 2020/2022 e successivi.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
- 6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Iagher Sandrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNI DI

IMER, MEZZANO e PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

N° _____ Rep./Atti privati dd. _____

(Soggetto a registrazione solo in caso d'uso)

.....

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. all'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 per **Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero.**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra:

il Comune di Primiero San Martino di Castrozza con sede in Fiera di Primiero, codice fiscale n° 02401890229 rappresentato dal Sindaco signor _____, che interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____ di data _____ esecutiva ;

ed i Comuni di:

Imer, codice fiscale n° 00276510229, rappresentato dal Sindaco signor _____, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ dd. _____, esecutiva;

Mezzano, codice fiscale n° 00278910229, rappresentato dal Sindaco

signor _____, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ dd. _____, esecutiva;

PREMESSO

- che fra i Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e Transacqua è stato costituito nel 1989 il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero;
- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 61 della L.R. 4/1/1993, n° 1 e dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L., il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero è stato trasformato in Convenzione ai sensi dell'art. all'art. 59 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;
- che pertanto i Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e Transacqua hanno formalmente rappresentato la loro volontà a svolgere in modo coordinato il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero stipulando tra loro una apposita convenzione, N° 297 Rep./Atti di data 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;
- che la convenzione per il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero è stata rinnovata in data 30 dicembre 2011, con

atto n. 335 Rep./atti privati;

- con Legge Regionale 24 luglio 2015 n. 16 è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2016 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua;
- che l'art. 3 della succitata L.R. 16/2015, il quale prevede che il Comune di Primiero San Martino di Castrozza subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua;
- che con convenzione per il Servizio di gestione Impianti Turistico-Sportivi di Primiero è stata sottoscritta una nuova convenzione tra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ed i Comuni di Imer e Mezzano n. 8 Rep./Atti Privati di data 31 maggio 2016, ai sensi dell'art. 90 T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo della convenzione

I Comuni di Imer, Mezzano e Primiero San Martino di Castrozza con la presente convenzione stabiliscono di provvedere in modo unitario e coordinato alle funzioni e servizi necessari a garantire la gestione dei seguenti beni immobili di loro proprietà:

- diritto di superficie sulla p.ed. 828 (1399 >---< 1562 >---<) in C.C. di Transacqua di proprietà per 1/5 ciascuno degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e del Comune di Sagron Mis, e sulla p. fond. 1563 (1564 >---< 1565 >---<) in C.C. di Transacqua di proprietà dell'ex Comune di Fiera di Primiero sulle quali insiste l'edificio denominato **Auditorium Intercomunale di Primiero**,
- diritto di superficie sulla p.ed. 827 (1581 >---< 1582 >---<) in C.C. di Transacqua, di proprietà per 1/5 ciascuno degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e del Comune di Sagron Mis, sul quale insiste l'edificio denominato **ex Macello Pubblico di Primiero**,
- diritto di superficie sulle p.ed. 1372 (1575 >---< 1576 >---<) e p.f. 1038/27 (1573 >---< 1574 >---<) in C.C. di Mezzano, di proprietà del Comune di Mezzano, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano**,
- diritto di superficie sulla p.fond. 1457 (1560 >---< 1561 >---<) in C.C. di Transacqua, i proprietà dell'ex Comune di Transacqua, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Primiero località Fossi a Transacqua**,
- diritto di superficie sulla p.fond. 916 (1005 >---< 1006 >---<) in C.C. di Tonadico I, di proprietà privata sul quale insiste il denominato **Centro per lo Sci da Fondo Primiero – Passo Cereda**,
- diritto di superficie sulle p.ed. 836 (1058 >---< 1059 >---<) in C.C. di Imer, di proprietà del Comune di Imer, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Imer**,

Agli interventi previsti per le suddette funzioni e servizi provvederà il Comune di Primiero San Martino di Castrozza o direttamente o a mezzo di altro soggetto a ciò incaricato.

Con la presente convenzione inoltre vengono ripartite tra i Comuni convenzionati le spese di gestione degli stessi.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e di gestione in genere, assicurando tutte le iniziative operative ed organizzative per una corretta gestione.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza a tal fine, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già costituiti.

ART. 2

Spese di gestione

Le spese di gestione si suddividono in ordinarie e straordinarie. Le spese straordinarie sono tutte le spese che concernono la struttura dell'edificio (muri, impianti, eccetera); tutte le altre sono spese ordinarie.

In caso di mancato versamento il Comune di Primiero San Martino di Castrozza potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n° 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n° 43 e s.m..

ART. 3

Criteri di riparto delle spese

Le spese ordinarie, così come definite al precedente art. 2 vengono così ripartite:

- Imer	15%
- Mezzano	17%

- Primiero San Martino di Castrozza	68%
- Totale	100%

Le spese straordinarie, così come definite al precedente art. 2, vengono ripartite tra i tre Comuni proprietari nel seguente modo:

- Imer	1/6
- Mezzano	1/6
- Primiero San Martino di Castrozza	4/6

ART. 4

Compilazione dei riparti delle spese

Nel mese di novembre di ogni anno il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, sulla base delle indicazioni della riunione dei Sindaci (o loro delegati), compilerà un preventivo delle spese di ordinaria e straordinaria gestione che si prevede di sostenere durante il corso del successivo e compilerà un prospetto di ripartizione tra i Comuni convenzionati, secondo il criterio indicato al precedente art. 3.

Il prospetto di ripartizione delle spese verrà trasmesso ai Comuni convenzionati entro il 30 novembre di ogni anno.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, compilerà un consuntivo delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente. Tale riparto consuntivo verrà trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno con invito ad effettuare i versamenti di competenza.

ART. 5

Versamenti delle quote

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate al Tesoriere del Comune di Primiero San Martino di Castrozza in

due rate semestrali come segue:

entro il 31 gennaio – quota del 40% sulle somme ripartite in base al prospetto preventivo;

entro il 31 luglio – quota del 40% sulle somme ripartite in base al prospetto preventivo;

quota a saldo sulle somme ripartite in base al prospetto consuntivo dell'anno concluso.

In caso di ritardato pagamento delle quote rispetto alle scadenze suddette, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dopo aver notificato ai Comuni inadempienti una nota formale di messa in mora, si potrà ritenere autorizzato ad applicare gli interessi moratori semplici nella misura del tasso ufficiale di riferimento vigente in quel momento.

Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i 12 mesi, rispetto alla scadenza, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è autorizzato a dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6

Obblighi e garanzie

Un Comune non può recedere dalla convenzione senza il consenso di tutti gli altri Comuni convenzionati. Qualora ciò accada, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipulazione, con espresso vincolo di destinazione all'attività di gestione del servizio, vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d'acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n° 917/86 e succ. mod. ed int. Detti beni, previo verbale di accordo redatto da parte del Comune di

Primiero San Martino di Castrozza, vengono assegnati in proprietà a ciascun Comune, con obbligo del rimborso agli altri Comuni della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto. in proporzione alle quote di riparto di cui al precedente articolo 5. Qualora tutti i Comuni recedano dalla convenzione, i suddetti beni verranno assegnati in proprietà a ciascun Comune in proporzione alla quota di cui al precedente articolo 1.

ART. 7

Forme di consultazione

Periodicamente il Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, di iniziativa propria, o a seguito di richiesta di uno degli altri Comuni, indice riunioni dei Sindaci, dei Comuni convenzionati per la verifica del buon andamento della gestione, per valutazioni in ordine ai costi della stessa e comunque per la trattazione di particolari questioni ad essa inerenti.

Le regole di funzionamento e di verbalizzazione delle suddette riunioni sono stabilite dagli stessi partecipanti; svolgerà le funzioni di segretario un funzionario dipendente del Comune di Primiero San Martino di Castrozza allo scopo incaricato.

Ogni Comune convenzionato ha sempre il diritto di verificare lo stato degli impianti, le opere ed i siti, di prendere visione degli atti inerenti la gestione e di ottenerne gratuitamente copia.

ART. 9

Durata

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2020 e durata di anni 2, con rinnovo tacito alla scadenza, per ulteriori periodi di eguale

durata, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da notificarsi alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza. La presente convenzione può essere sciolta, in ogni momento, con il consenso delle parti in causa.

In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno o più Comuni, questi dovranno corrispondere al Comune di Primiero San Martino di Castrozza una penalità pari alla quota risultante dal riparto per la durata della convenzione.

ART. 10

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige in quanto compatibili.

La presente convenzione si intende quale accordo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n° 241 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26.04.1986, n° 131.

ART. 11

Spese per la convenzione

Le eventuali spese inerenti la stipulazione della presente convenzione vengono assunte a carico di tutti i Comuni convenzionati in base al criterio del riparto di cui al precedente art. 3.

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano:

che il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali, in base all'art. 16 della tab. B)

allegata al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e ss.mm.

che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso,
trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DI IMER

f.to digitalmente

IL SINDACO DI MEZZANO

f.to digitalmente

IL SINDACO DI PRIMIERO

SAN MARTINO DI CASTROZZA

f.to digitalmente